

BREXIT

cosa è cambiato dal 1-1-2021

Dalle ore 00.00 (ora dell'Europa centrale) del 1 gennaio 2021, il Regno Unito è uscito dal territorio doganale dell'Unione Europea diventando così, a tutti gli effetti, un Paese terzo.

È importante, dopo quasi trent'anni di appartenenza del Regno Unito all'unione doganale, che le imprese adeguino rapidamente le proprie procedure operative e si abituino a gestire le vendite e gli acquisti con le controparti britanniche come normali esportazioni e importazioni, come se si trovassero in presenza di aziende svizzere o norvegesi.

L'accordo commerciale definito all'ultimo minuto dell'ultima ora, ha scongiurato l'applicazione di dazi pieni negli scambi commerciali fra la UE e Regno Unito, cosa che avrebbe avuto effetti devastanti per le imprese e per i cittadini.

Il trattato è entrato in vigore in via provvisoria in attesa della ratifica ufficiale; quelli che seguono sono i punti di principale interesse per le imprese esportatrici e importatrici.

DAZI

I dazi sono azzerati per tutte le merci aventi origine preferenziale, senza eccezioni, per cui è importante che le imprese verifichino di poter rispettare le regole di origine previste per le voci doganali corrispondenti ai propri prodotti.

Per le merci non di origine preferenziale si applicano i normali dazi previsti per i Paesi terzi.

REGOLE D'ORIGINE E CONTINGENTI

Le regole di origine sono specificate negli allegati ORIG-1" (note introduttive) e ORIG-2 dell'accordo.

Per alcune categorie di prodotti (conserve di tonno, prodotti di alluminio, accumulatori elettrici e veicoli elettrici) sono previste delle regole di origine alternative a quelle di cui all'allegato ORIG-2, entro i limiti di un contingente annuo. Tali eccezioni resteranno in vigore solo per i primi anni dall'entrata in vigore dell'accordo.

ATTESTAZIONE D'ORIGINE IN FATTURA

Per consentire agli importatori di non pagare dazio, gli esportatori possono dichiarare l'origine preferenziale dei propri prodotti mediante un'attestazione in fattura.

L'attestazione va redatta utilizzando il testo riportato nell'accordo, in una delle lingue ufficiali previste.

BREXIT

cosa è cambiato dal 1-1-2021

Di seguito la versione italiana:

(Periodo: dal _____ al _____ (1))

L'esportatore dei prodotti contemplati nel presente documento (n. di riferimento dell'esportatore (2)) dichiara che, eccetto nei casi chiaramente indicati, tali prodotti sono di (3) origine preferenziale.

.....(4) (Luogo e data)

..... (Nome dell'esportatore)

versione inglese:

(Period: from _____ to _____ (1))

The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No (2)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of (3) preferential origin.

.....(4) (Place and date)

..... (Name of the exporter)

¹ Se l'attestazione di origine è compilata per spedizioni multiple di prodotti originari identici ai sensi dell'articolo ORIG.19 [Attestazione di origine], paragrafo 4, lettera b), del presente accordo, indicare il periodo di applicazione della dichiarazione di origine. Tale periodo non deve superare i 12 mesi.

Tutte le importazioni del prodotto devono essere effettuate entro il periodo indicato. **Se il periodo non è applicabile, il campo può essere lasciato in bianco.**

² Indicare il numero di riferimento che identifica l'esportatore.

Ndr: la Commissione Europea ha pubblicato delle FAQ per rispondere ai principali dubbi riguardanti la Brexit, la fine del periodo di transizione e l'accordo commerciale raggiunto fra l'Unione e il Regno Unito.

A proposito della dichiarazione di origine su fattura che deve accompagnare le merci di origine preferenziale UE esportate nel Regno Unito, con la risposta n.28 viene chiaramente specificato che, per importi superiori a 6.000 euro, è necessario essere iscritti al sistema REX.

Tuttavia, con la Circolare n.49/2020 del 30-12-2020, l'Agenzia delle Dogane italiana ha precisato che, in attesa dell'attivazione del nuovo Portale unionale REX e dell'acquisizione di eventuali ulteriori elementi rinvenienti dall'Accordo in fase di ratifica, coloro che risultino ancora privi del codice REX, possono rendere la dichiarazione di origine indicando il proprio codice EORI.

BREXIT

cosa è cambiato dal 1-1-2021

Alla luce di quanto sopra, per evitare di trovarsi impreparati nel momento in cui verrà attivato il portale unionale REX, si suggerisce alle imprese operanti con Regno Unito di portarsi avanti con la pratica di iscrizione al registro REX.

Per l'esportatore del Regno Unito tale numero è attribuito a norma delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili nel Regno Unito. Se all'esportatore non è stato assegnato un numero, il campo può essere lasciato in bianco.

³ Indicare l'origine del prodotto: il Regno Unito o **l'Unione**.

⁴ Luogo e data possono essere omessi se già contenuti nel documento stesso.

BREXIT

cosa è cambiato dal 1-1-2021

DICHIARAZIONI DEI FORNITORI

Anche nell'accordo UE-UK, come in tutti gli altri trattati commerciali stipulati dall'Unione, sono previste le dichiarazioni di origine dei fornitori per singola fornitura e a lungo termine, tuttavia queste sono differenti da quelle utilizzate in qualsiasi altro accordo: *sono previste maggiori informazioni su eventuali materiali non originari impiegati.*

N.b: prima di compilare le dichiarazioni, leggere bene le note esplicative

Dichiarazione per singola fornitura

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

Io sottoscritto, fornitore dei prodotti contemplati nel documento allegato, dichiaro che:

1. per produrre i prodotti sono stati utilizzati in [indicare il nome della parte interessata] i seguenti materiali non originari di [indicare il nome della parte interessata]:

Designazione dei prodotti forniti ⁽¹⁾	Designazione dei materiali non originari utilizzati	Voce SA dei materiali non originari utilizzati ⁽²⁾	Valore dei materiali non originari utilizzati ⁽²⁾⁽³⁾
Valore totale			

2. Tutti gli altri materiali impiegati in [indicare il nome della parte interessata] per produrre questi prodotti sono originari di [indicare il nome della parte interessata]

Il sottoscritto si impegna a presentare ulteriori documenti giustificativi eventualmente richiesti. (Luogo e data)
.....(Nome e qualifica del sottoscritto, nome e indirizzo della società)
(Firma)(6) _____

BREXIT

cosa è cambiato dal 1-1-2021

Dichiarazione a lungo termine

DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE

Io sottoscritto, fornitore dei prodotti contemplati nel documento allegato, che vengono regolarmente forniti a⁽⁴⁾, dichiaro che:

1. per produrre i prodotti sono stati utilizzati in [indicare il nome della parte interessata] i seguenti materiali non originari di [indicare il nome della parte interessata]:

Designazione dei prodotti forniti ⁽¹⁾	Designazione dei materiali non originari utilizzati	Voce SA dei materiali non originari utilizzati ⁽²⁾	Valore dei materiali non originari utilizzati ⁽²⁾⁽³⁾
Valore totale			

2. Tutti gli altri materiali impiegati in [indicare il nome della parte interessata] per produrre questi prodotti sono originari di una parte [indicare il nome della parte interessata]

La presente dichiarazione è valida per tutte le successive spedizioni di detti prodotti

da a
..... (5)

Mi impegno ad informare immediatamente
(4) qualora la dichiarazione cessi di essere valida.

..... (Luogo e data)
.....(Nome e qualifica del sottoscritto, nome e indirizzo della
società)
(Firma)(6)

Note

(1) Se la fattura o altro documento a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a diversi tipi di prodotti o a prodotti nei quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerli.

(2) Le informazioni richieste devono essere fornite solo se necessario. Esempi:

Una delle regole per gli indumenti del capitolo 62 stabilisce che può essere utilizzata la tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. Se un produttore di detti indumenti in una parte utilizza tessuti importati dall'altra parte ed ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente che il fornitore in quest'ultima parte descriva nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come "filati", senza che sia necessario indicare la voce SA e il valore di detti filati.

BREXIT

cosa è cambiato dal 1-1-2021

Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce SA 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre "barre di acciaio" nella colonna "Designazione dei materiali non originari utilizzati". Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l'utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella terza colonna il valore delle barre non originarie.

(3) Per "valore dei materiali non originari utilizzati" si intende il valore dei materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto che ne costituisce il valore doganale al momento dell'importazione, inclusi i costi di trasporto ed eventuali spese di assicurazione, imballaggio e tutte le altre spese sostenute per il trasporto dei materiali al porto di importazione nel territorio della parte in cui è situato il produttore del prodotto. Se il valore dei materiali non originari non è noto e non può essere stabilito, si utilizza il primo prezzo verificabile pagato per essi nell'Unione o nel Regno Unito.

(4) Nome e indirizzo del cliente.

(5) Indicare le date.

(6) Questo campo può contenere, ove opportuno, una firma elettronica, un'immagine scansionata o un'altra rappresentazione visiva della firma manoscritta del firmatario, anziché la firma originale.

REGOLA DEL CUMULO

Ai fini dell'acquisizione dell'origine preferenziale, è prevista la regola del "cumulo completo", vale a dire la possibilità di cumulare eventuali lavorazioni effettuate nel Regno Unito con altre portate a termine nell'Unione Europea.

ATTESTAZIONI DI ORIGINE PRESENTATE A POSTERIORI

Entro tre anni dall'importazione, è possibile richiedere il rimborso di eventuali dazi versati all'importazione, presentando un'attestazione di origine a posteriori.

IL CODICE EORI

In Italia il codice EORI corrisponde alla partita IVA preceduta dalle lettere IT.

Le aziende italiane che già fanno operazioni di import/export non hanno bisogno di richiedere il codice EORI, in quanto assegnato loro d'ufficio dall'Agenzia delle Dogane

In caso di export dall'Unione, le imprese dovrebbero riportare in fattura il codice EORI dei propri clienti britannici, così da agevolare le operazioni di sdoganamento nel Regno Unito.

BREXIT

cosa è cambiato dal 1-1-2021

LE OPERAZIONI DOGANALI

- Il Regno Unito ha aderito alla Convenzione sul Transito Comune che consente alle merci esportate da e verso l'Unione Europea di poter essere scortate dal documento di transito T1 sino alla dogana di destino, semplificando le procedure e riducendone tempi e costi (così come già avviene, per esempio, con la vicina Svizzera).
- Nonostante l'accordo commerciale, alcuni beni importati nell'UE dal Regno Unito o esportati verso questo Paese potranno essere soggetti a divieti o restrizioni, il che significa che occorrerà essere in possesso di una licenza di importazione o di esportazione (vedi, ad esempio, i prodotti rientranti nella normativa dei beni a duplice uso "dual use").
- Le Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV) rilasciate dall'autorità doganale britannica non sono più valide e dovrebbero già essere state rimosse dalla banca dati ITV.
- **Le imprese UE che incorporano nei propri beni dei prodotti di origine britannica non potranno più conteggiare questi ultimi ai fini dell'acquisizione dell'origine preferenziale UE.**
- Eventuali imballaggi in legno utilizzati nelle spedizioni da o per il Regno Unito devono essere a norma ISPM 15.
- Per esportare o importare verso e dal Regno Unito animali vivi, prodotti di origine animale, taluni vegetali e prodotti vegetali sono necessarie le relative certificazioni sanitarie, fitosanitarie e, nei casi previsti, le certificazioni CITES.
- Per esportare o importare da e verso il Regno Unito taluni materiali radioattivi, rifiuti e taluni prodotti chimici si renderanno necessarie le relative autorizzazioni.
- Alle importazioni di beni dal Regno Unito si applicherà quanto previsto dalle Direttive **ROHS, REACH e RAEE**.

L'IRLANDA DEL NORD

L'Unione Europea e il Regno Unito hanno firmato un accordo che prevede:

- Allineamento alle norme dell'UE:

L'Irlanda del Nord resta allineata a un numero limitato di norme dell'UE, in particolare per quanto riguarda le merci, e il codice doganale dell'Unione si applica a tutte le merci che entrano in Irlanda del Nord, così da evitare i controlli doganali.

- Sulle merci che entrano in Irlanda del Nord dal resto del Regno Unito vengono effettuati i controlli e le verifiche necessarie, ad esempio i controlli presso i posti d'ispezione frontaliere, per garantire il rispetto delle misure sanitarie e fitosanitarie.

BREXIT

cosa è cambiato dal 1-1-2021

- I dazi doganali dell'UE si applicheranno alle merci in entrata nel territorio dell'Irlanda del Nord, se esiste il rischio che tali merci vengano immesse nel mercato unico dell'UE. Non saranno invece riscossi dazi doganali sulle merci che arrivano in Irlanda del Nord dal resto del Regno Unito, se può essere dimostrato che non sussiste il rischio che entrino nel mercato unico dell'UE.

Il protocollo sull'Irlanda del Nord è stato concepito come una soluzione stabile e duratura; tuttavia, la questione è ancora controversa e fonte di accese polemiche e discussioni nel Regno Unito, in cui vi è chi ritiene che tale accordo violi la sovranità britannica e ne chiede l'abrogazione. Da parte sua, l'Unione Europea ha chiarito che un'eventuale messa in discussione del protocollo, comprometterebbe qualsiasi accordo commerciale col Regno Unito.

Le operazioni con le imprese situate nell'Irlanda del Nord continuano ad essere considerate come intracomunitarie e soggette a segnalazione ai fini Intrastat.

Le imprese nordirlandesi mantengono il proprio numero identificativo IVA intracomunitario, con la sola differenza che le lettere GB verranno sostituite dalle lettere XI.

NORMATIVA FISCALE

- Le cessioni e gli acquisti da e verso il Regno Unito non sono più operazioni intracomunitarie, ma normali esportazioni e importazioni

CASO PARTICOLARE: merce ceduta da un operatore economico nazionale ad un soggetto IVA UK prima della data del recesso e che arrivi a destinazione dopo il 1 gennaio 2021: in tale caso l'operazione resta una cessione intracomunitaria, ma l'operatore economico nazionale deve in ogni caso essere in grado di produrre una prova dell'effettivo inizio del trasporto dei beni in data anteriore al 1-1-2021

- Eventuali operazioni in "conto lavoro" dovranno essere riviste.

- il caso particolare dell'e-commerce

le aziende UE che dovessero vendere on-line dei beni e spedirli nel Regno Unito devono fare attenzione:

- se il valore totale dei beni non supera le 135 sterline, si applica l'IVA britannica e il venditore deve registrarsi fiscalmente in Gran Bretagna e ottenere una partita IVA britannica, a prescindere dal volume d'affari annuo nel Regno Unito;

- se il valore totale dei beni supera le 135 sterline, la merce è soggetta alle normali procedure doganali di importazione;

- se la vendita viene effettuata tramite una piattaforma di "marketplace online" e la merce si trova già in un deposito nel Regno Unito, allora la piattaforma è responsabile degli obblighi IVA britannici indipendentemente dal valore dei beni.

BREXIT

cosa è cambiato dal 1-1-2021

CONFORMITÀ DEI PRODOTTI BRITANNICI IMPORTATI NELL'UNIONE EUROPEA

- i certificati, le licenze e le autorizzazioni emesse nel Regno Unito per merci (ad esempio nel settore automobilistico o dei dispositivi medici) e servizi (ad esempio nel settore dei trasporti) non sono più valide nell'Unione Europea.
- la conformità dei prodotti britannici alle norme e direttive europee deve essere certificata da un ente accreditato presso un ente notificato di uno dei 27 Paesi UE e i prodotti devono riportare la marcatura CE
- coloro che importano nell'Unione Europea prodotti dal Regno Unito sono responsabili, a tutti gli effetti come se fossero i reali produttori, dei beni importati.

CONFORMITÀ DEI PRODOTTI UE ESPORTATI NEL REGNO UNITO

- il Regno Unito ha previsto l'introduzione della marcatura **UKCA** (UK Conformity Assesed) per i prodotti importati in Gran Bretagna (fa eccezione l'Irlanda del Nord, in cui continua ad essere obbligatoria la marcatura CE).



La marcatura UKCA può essere utilizzata dal 1 ° gennaio 2021. Tuttavia, per dare alle aziende il tempo di adeguarsi ai nuovi requisiti, sarà comunque possibile utilizzare la marcatura CE fino **al 1 ° gennaio 2022** nella maggior parte dei casi.

In alcuni casi è necessario applicare il nuovo marchio UKCA alle merci vendute in Gran Bretagna immediatamente dal 1 ° gennaio 2021.

La marcatura CE resta valida in Gran Bretagna solo per le aree tematiche in cui le norme GB e UE rimangono le stesse. Se l'UE dovesse cambiare le proprie regole e un'azienda UE dovesse contrassegnare un prodotto col marchio CE sulla base di queste nuove regole, non sarà possibile utilizzare il marchio CE per vendere in Gran Bretagna anche prima del 31 dicembre 2021.

Dal 1 ° gennaio 2022, la marcatura CE non è più riconosciuta in Gran Bretagna; tuttavia, un prodotto con il marchio CE è ancora ammesso per la vendita nel Regno Unito a condizione che riporti anche il marchio UKCA e sia conforme alle norme britanniche pertinenti. Per i dispositivi medici vi sono regole separate.

BREXIT

cosa è cambiato dal 1-1-2021

Fino al 1 gennaio 2023, per la maggior parte delle merci (diverse dai prodotti per edilizia, dispositivi medici, interoperabilità del sistema ferroviario e attrezzature a pressione trasportabili) vi sarà la possibilità di apporre il marchio UKCA su un'etichetta apposta sul prodotto o su un documento di accompagnamento.

Dal 1 ° gennaio 2023, il marchio UKCA dovrà, nella maggior parte dei casi, essere apposto direttamente sul prodotto.

Dati aggiornati al 10 gennaio 2021

Fonti: Agenzia delle Dogane, Commissione dell'Unione Europea, Governo britannico

Si specifica che le note inviate sono state redatte sulla base delle informazioni generiche in nostro possesso; si specifica, inoltre, che tali note vengono fornite a solo scopo informativo, non costituendo parere legale o professionale.

Mantova Export, in ogni caso, non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni che, a qualunque titolo e/o causa, possano derivare dall'affidamento riposto nelle informazioni qui riportate.